SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1080-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1980

Tip. Senato (200)

ONOREVOLI SENATORI. — È abbastanza noto che le recenti acquisizioni della farmacologia, se hanno offerto contributi decisivi al progresso della scienza medica, hanno tuttavia ulteriormente ampliato il campo della tossicodipendenza. Proprio con riferimento alla diffusione della tossicodipendenza derivante dall'uso di sostanze diverse dagli stupefacenti naturali si è ritenuta necessaria — in sede di Nazioni Unite — l'adozione di un trattato, analogo, per struttura e per scopi, alla Convenzione di New York del 1961, ratificata dall'Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412.

Sinteticamente, la Convenzione di Vienna classifica in quattro tabelle le sostanze psicotrope note e stabilisce, per le sostanze e i preparati indicati in ciascuna delle tabelle, una serie di divieti e di controlli tendenti a limitarne l'uso esclusivamente per scopi terapeutici e scientifici. Inoltre, il complesso della normativa prevista dalla Convenzione sollecita e garantisce, a livello internazionale, un'ampia ed accurata informazione — una sorta di costante monitoraggio — anche in relazione agli effetti di rischio e di dipendenza indotti da sostanze o preparati ad azione psicotropa di cui non siano esaurientemente conosciute tutte le potenzialità.

La prima tabella comprende alcune sostanze, di particolare nocività, ad azione allucinogena. La seconda tabella comprende le amfetamine e sostanze analoghe. La terza tabella comprende quei barbiturici che, statisticamente, hanno rivelato una forte induzione alla tossicodipendenza. La quarta tabella comprende sostanze ad effetto sedativo, di diversa natura chimica.

I controlli ed i divieti contenuti nella Convenzione sono più o meno stringenti a seconda del coefficiente di rischio identificato ed è prevista una riclassificazione delle diverse sostanze in relazione a più esatte conoscenze che possono essere acquisite nel tempo in ordine alla possibile induzione di tossicodipendenza.

L'articolo 26 fissa l'entrata in vigore della Convenzione « novanta giorni dopo che quaranta Stati » membri delle Nazioni Unite o ad essi equiparati ai fini della Convenzione « l'avranno firmata senza riserva di ratifica oppure avranno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione ».

In forza di questa previsione normativa, la Convenzione è entrata in vigore, sul piano internazionale, il 16 agosto 1976. Si può rilevare, perciò, che l'adesione italiana appare notevolmente tardiva. Va tuttavia sottolineato che la legge interna 22 dicembre 1975, n. 685 (« Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza »), costituisce, in particolare sotto il profilo scientifico-culturale, uno strumento sensibile ed adeguato anche per quanto si riferisce alla materia trattata nella Convenzione. Indubbiamente, con l'adesione al Trattato, il nostro Paese potrà contare su un ulteriore apporto in un campo che, da tempo, lo coinvolge in maniera tanto drammatica. La cooperazione internazionale è decisiva per il contenimento e la repressione del traffico di droga e dell'uso non terapuetico delle sostanze psicotrope. Certamente, anche la Convenzione di Vienna si pone assai lontano dalla soglia di una grande, sincera iniziativa internazionale che sia davvero e sino in fondo decisa a fronteggiare — costi quello che costi — una minaccia che si atteggia come un tendenziale genocidio. Si tratta, tuttavia, di un accordo non marginale, non inutile, e dunque meritevole di essere impegnativamente condiviso.

Pertanto la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

10 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 della Convenzione stessa.